

**Nomine a tempo indeterminato per l'a.s. 2012/13  
di LAURA CRISCIONE  
Integrazione 2012/2013: Marco Giordano**

## **1. NOMINE A TEMPO INDETERMINATO**

Le assunzioni a tempo indeterminato vanno distinte:

- 50% dalla Graduatoria di merito del concorso ordinario
- 50% dalla Graduatoria ad esaurimento

Le assunzioni in ruolo si fanno su posti disponibili in organico di diritto (cioè liberi fino al 31 agosto), dopo la conclusione delle operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria. Alcuni USP concedono la scelta della sede di prima nomina (sede provvisoria) anche sulle disponibilità in organico di fatto, rideterminando successivamente la composizione delle cattedre residue.

### **Il personale neoassunto in ruolo**

- Non può richiedere il trasferimento né l'assegnazione provvisoria né l'utilizzazione in altra provincia prima di 5 anni di effettivo servizio nella provincia di titolarità dalla nomina giuridica in ruolo (c. 21 art. 9 L. 12 luglio 2011 n.106 di conv. D.L. 70/2011). Anief ha comunque [attivato uno specifico ricorso](#) per ottenere il ripristino delle vecchie regole anche per il personale immesso in ruolo con decorrenza giuridica 1° settembre 2011 o successiva.
- Parteciperà alle operazioni di mobilità per richiedere l'assegnazione della sede definitiva
- Su sostegno ha l'obbligo di rimanere per 5 anni su tale tipologia di insegnamento

## **2. COME SI STABILISCE LA RIPARTIZIONE DEL CONTINGENTE?**

Innanzitutto gli USR verificano se ci sono dei recuperi da fare. Fatto questo, se il contingente è in numero dispari, l'unità eccedente viene assegnata alla graduatoria penalizzata nel precedente turno di immissioni in ruolo.

In caso ci siano delle assunzioni destinate a graduatorie ad esaurimento vuote, il contingente potrà essere assegnato ad altre graduatorie tenendo conto del tempo da cui esiste la disponibilità del posto.

Le nomine effettuate dal concorso si svolgono nella provincia in cui sono state svolte le prove concorsuali (Palermo, Messina e Siracusa per la Sicilia), le nomine da Graduatoria ad esaurimento sono di competenza degli USP.

### **3. DELEGA**

In caso di impedimento è possibile accettare la nomina in ruolo tramite delega a persona di fiducia o al Dirigente che cura le operazioni.

Di solito, nella prima fase (convocazione presso gliUSR e gli USP) viene solo fatta firmare la proposta di assunzione a tempo indeterminato (Il codice è N12), la sede viene fatta scegliere durante le operazioni di conferimento degli incarichi, con priorità rispetto agli incarichi a tempo determinato.

Il Contratto viene stipulato materialmente dal Dirigente Scolastico dell'Istituto di assegnazione.

### **4. POSTI DESTINATI AI RISERVISTI**

Calcolo delle quote di riserva

#### **Categorie disabili**

Le categorie di disabili che hanno diritto alla riserva dei posti di lavoro sono:

- le persone in età lavorativa affetta da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e i portatori di handicap intellettuale, che comportano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%;
- le persone invalide del lavoro con un grado d'invalidità superiore al 33%, accertata dall'INAIL.
- le persone non vedenti o sordomute (legge n. 381/70 e legge 382/70);
- le persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio, con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria di cui alla tabella annessa al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra (DPR 915/78).

#### **Quote di riserva**

I datori di lavoro pubblico e privato, con più di 50 dipendenti, sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori/trici appartenenti alle categorie dei disabili nella misura del 7% dei posti in organico al primo settembre 2000, sottraendo i posti eventualmente ricoperti dal personale beneficiario delle norme sulle riserve negli anni scolastici precedenti.

Pertanto, per ogni insegnamento, per ogni classe di concorso, per ogni qualifica professionale il numero dei posti da destinare alle riserve va calcolato nel seguente modo:

$N$  (Organico)  $\times 7:100 = A$  (numero di posti riservati ai disabili);

$A$  (numero di posti riservati ai disabili) -  $B$  (numero dei posti eventualmente ricoperti dal personale riservista) =  $C$  (numero dei posti da riservare ai disabili per le nomine relative l'anno scolastico 2004/2005).

Pertanto, al termine delle operazioni d'immissione in ruolo (concorso ordinario e graduatorie permanenti) e di supplenza, per ogni insegnamento e per ogni qualifica deve risultare una percentuale del 7% di personale beneficiario della riserva per disabili. È ovvio che la percentuale è tra personale già in ruolo con la riserva, personale che avrà l'immissione in ruolo e il personale supplente annuale o fino al termine delle attività didattiche.

*Esempio di calcolo della riserva per disabili:*

Posti complessivi in organico classe di concorso 50A N. 70

Personale già in servizio nella stessa classe di concorso che ha beneficiato della riserva N.4

Calcolo:  $(70 \times 7:100) - 4 = 4,9 - 4 = 0,9$  (1 posto)

La riserva è sul numero dei posti e non sulla sede. L'assegnazione della sede avviene sulla base della relativa normativa (graduatoria e precedenza previste dalla legge 104/92).

**Orfani coniugi di deceduti per causa di guerra, figli d'invalidi di guerra, ecc. (Disposizioni transitorie)**

I datori di lavoro pubblico e privato con più di 50 dipendenti sono tenuti ad assumere alle loro dipendenze nella misura del 1% le seguenti categorie di persone:

- orfani e coniugi superstiti di deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero deceduti in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause;
- coniugi e figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati con riconoscimento ai sensi della legge 763/81. Tale norma si applica nell'attesa di una specifica e organica disciplina del diritto al lavoro per queste categorie.

Pertanto, per ogni insegnamento, per ogni classe di concorso, per ogni qualifica professionale il numero dei posti da destinare alle riserve va calcolato nel seguente modo:

$N$  (numero di persone di ruolo)  $\times 1:100 = A$  (numero di posti riservati ai disabili);  $A$  (numero di posti riservati ai disabili) -  $B$  (numero dei posti eventualmente ricoperti dal personale riservista) =  $C$  (numero dei posti da riservare ai disabili per le nomine relative l'anno scolastico 2000/2001).

*Esempio di calcolo della riserva:*

Posti complessivi in organico classe di concorso 50A N. 70 Personale già in servizio nella stessa classe di concorso che ha beneficiato della riserva N.2 Calcolo:  $(70 \times 1:100) - 2 = 0,7 - 2 = -1,3$  (nessun posto)

### **Insegnanti non vedenti**

Gli insegnanti non vedenti beneficiano del 2% dei posti annualmente assegnati a livello provinciale in aggiunta alla quota prevista dalla nuova legge, perché previsto da una specifica legge (art. 61 della legge 270/82).

### **Vittime del terrorismo**

Il coniuge e i figli superstiti, oppure i fratelli conviventi e a carico, qualora siano gli unici superstiti dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi, hanno diritto al collocamento obbligatorio, con precedenza rispetto ad altre categorie e con preferenza a parità di titoli.

## **5. FORMAZIONE IN INGRESSO**

L'anno di formazione riguarda tutti i neo immessi in ruolo, sia da concorso ordinario che da graduatorie ad esaurimento.

L'anno di formazione: inizia il 1° settembre e termina alla fine delle lezioni. Per essere valido occorre un servizio minimo di 180 giorni. Di solito si assume il termine delle lezioni come data ultima per l'anno di formazione, tuttavia il termine appare posto esclusivamente per ragioni di opportunità organizzativa e non può incidere sulla validità, ai fini del completamento del periodo di prova, dei servizi istituzionali eventualmente prestati dal docente nel successivo scorcio dell'anno scolastico (commissario interno od esterno agli Esami di Stato).

Si supera l'anno di prova con il raggiungimento dei 180 giorni di servizio e il superamento dell'attività seminariale di formazione di 40 ore.

Al docente neo immesso in ruolo è assegnato, dal collegio dei docenti, un Tutor.

Quali sono i compiti del Tutor?

"Il capo di Istituto, su designazione del Collegio dei docenti - la quale avrà riguardo in modo particolare alle competenze di carattere metodologico-didattico, organizzativo e soprattutto relazionale, nonché di specifica motivazione a condurre esperienze di formazione tra pari - nominerà, **fin dall'inizio dell'anno scolastico**, gli insegnanti che svolgeranno il compito di docenti esperti o tutor dei neo docenti. Tali tutor, sosterranno il docente in formazione durante il corso dell'anno, in particolare, per quanto attiene agli aspetti relativi alla programmazione educativa e didattica, alla progettazione di itinerari didattici, alla predisposizione di strumenti di verifica e valutazione; essi inoltre saranno da considerarsi quali facilitatori dei rapporti interni ed esterni all'Istituto e di accesso alle informazioni." ( [circolare n. 267 del 10 settembre 1991 prot. n. 6354](#))

Il tutor non può far parte del comitato di valutazione, non può essere allo stesso tempo parte in causa e valutatore; ad ogni tutor non possono essere assegnati più di due docenti da seguire. Di solito viene nominato un tutor della stessa o di discipline affini, ma in merito non vi è alcuna indicazione.

Il tutor non è previsto per i docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo o cattedra.

### **Le attività seminariali**

40 ore da svolgersi durante tutta la durata dell'anno scolastico:

- ✓ 20 – 25 ore a distanza
- ✓ 15 -20 ore in presenza

Ogni corso è costituito da un minimo di 15 docenti ad un massimo di 30, suddivisi in gruppi di 8

10. Le assenze giustificate non potranno superare 1/3 del monte ore previsto.

Di solito le attività hanno inizio a marzo, dopo la conclusione dei 180 giorni di servizio, ma l'organizzazione è regionale, per cui varia.

## **6. SERVIZI UTILI AI FINI DEL COMPIMENTO DEL PERIODO DI PROVA**

Oltre ai giorni di lezione bisogna considerare:

- a) le domeniche e tutti gli altri giorni festivi, nonché le quattro giornate di riposo previste dalla lettera b), art. 1 legge 23.12.1977 n. 937; la vacanze natalizie e pasquali, il giorno libero;
- b) i periodi di interruzioni delle lezioni dovute a ragioni di pubblico interesse (ragioni profilattiche, lezioni politiche ed amministrative);
- c) i giorni compresi nel periodo che va dal 1° settembre alla data d'inizio delle lezioni (c.m. n. 180 dell'11.7.1979);
- d) il servizio prestato nelle commissioni degli esami di Stato;
- e) la frequenza di corsi di formazione e aggiornamento indetti dall'Amministrazione scolastica, compresi quelli organizzati a livello di circolo o di istituto;
- f) il periodo compreso tra l'anticipato termine delle lezioni a causa di elezioni politiche e la data prevista dal calendario scolastico (c.m. 180 dell'11.7.1979);
- g) il primo mese di astensione obbligatoria per maternità;
- h) il periodo prestato quale preside incaricato (art. 2, comma 2 del D.L. 21.9.1973 n. 567, conv. In legge 15.11.1973 n. 727, richiamato anche dall'art. 1, comma 2 della legge 10.6.1982 n. 349).

Non sono invece computabili

- a) i periodi di ferie, permessi retribuiti e non, le assenze per malattia, le aspettative, eccetto quelle parlamentari;

- b) i periodi di chiusura della scuola per vacanze estive, ad eccezione dei periodi di partecipazione alle sessioni di esame;
- c) le due giornate che vanno aggiunte alle ferie ai sensi della legge 23.12.1977 n. 937.

L'anno di formazione si conclude con la discussione, davanti al Comitato di valutazione, della relazione sulle esperienze e sulle attività svolte.

La lavoratrice madre in astensione obbligatoria che abbia compiuto i 180 giorni di servizio nell'anno scolastico, può sostenere la discussione della relazione finale col Comitato per la valutazione del servizio anche in periodo d'astensione obbligatoria, previa autorizzazione del suo medico di fiducia, al fine di veder definito il superamento dell'anno di formazione con la relazione del Capo d'istituto (Circ. telegrafica n. 357 del 2.11.1984). È computabile ai fini del compimento dei 180 giorni il primo mese di astensione obbligatoria, coincidente con il periodo di prova. ( art. 31-Regio decreto 21.8.1937, n. 1542, c.m. n. 54 del 23.2.1972, c.m. n. 180 dell'11.7.1979).

## **7. MANCATO SUPERAMENTO DELL'ANNO DI PROVA**

In caso di esito sfavorevole del Comitato di valutazione il docente sarà

- o dispensato dal servizio
- o restituito al ruolo di provenienza in caso di passaggio
- oppure ammesso alla proroga per un altro anno, al fine di acquisire maggiori elementi di valutazione.

Il rinvio dell'anno di formazione all'anno scolastico successivo per esito sfavorevole (a condizione che si sia prestato servizio per almeno 180 giorni) può avvenire una sola volta. Invece il rinvio ai successivi anni scolastici per numero insufficiente di giorni di servizio (meno di 180) può avvenire più volte senza limitazioni.

## **8. RINUNCIA ALLA NOMINA IN RUOLO**

È definitiva e non revocabile, il posto viene conferito scorrendo ulteriormente la stessa graduatoria.

## **9. PERIODO DI PROVA PER DOCENTI IMMESSI IN RUOLO DOPO IL 31 AGOSTO 2011**

(nomina giuridica dal 1° settembre 2011 ed economica dal 1° settembre 2012)

Il chiarimento è contenuto nella nota del [del 29 febbraio 2008](#), che fa riferimento all'a.s. 2007/08, ma che è valida nel suo impianto:

"Si precisa che per il personale docente, educativo ed ATA neo-nominato in ruolo dopo il 31 agosto 2007, e in servizio nell'a.s. 2007/2008 come supplente annuale, sino al termine delle attività didattiche, o come supplente temporaneo con prestazione di servizio non inferiore a 180 giorni, e che, pertanto, assumerà servizio dal successivo anno scolastico beneficiando della retrodatazione giuridica della nomina, tale periodo di servizio prestato come supplente, è valido ai fini della prova, purché svolto, nello stesso insegnamento o classe di concorso o nell'insegnamento di materie affini, ovvero, per il personale ATA, nello stesso profilo professionale. "

## 10. DOCUMENTI DI RITO

Il personale docente neo immesso in ruolo deve presentare:

1. documenti di rito - certificato sanitario di idoneità all'impiego;
2. dichiarazione dei servizi;
3. domande per computo/riunione/riscatto/ricongiunzione ai fini della pensione e del trattamento di fine rapporto;
4. domanda di riconoscimento dei servizi/periodi ai fini del trattamento di fine rapporto
5. ricostruzione di carriera;

### 1) DOCUMENTI DI RITO

A decorrere dal CCNL 2002/2005 (CCNL 24 luglio 2003) la documentazione di rito (cittadinanza, diritti politici, casellario giudiziario, ecc...) non è più richiesta, ritenendosi sufficiente, per l'adempimento della presentazione di tale documentazione, quanto sottoscritto dall'interessato all'atto della presentazione della domanda per l'inserimento nelle varie graduatorie (concorsi, graduatorie permanenti provinciali e d'istituto). Dichiarazioni che, essendo state rese in virtù e ai sensi del TU-DPR 28.12.2000 n. 445 hanno valore permanente e sostitutivo della relativa certificazione formale. Tale principio trova del resto conferma anche nelle disposizioni del MIUR emanate con CM n. 65 del 29.07. 2003, lettera C), recante disposizioni sulla liquidazione delle competenze e sulla "contrattualistica".

Si deve invece presentare il certificato di idoneità all'impiego, entro 30 giorni. Con la circolare del 25 settembre 2007 il Ministero ha chiarito che il certificato può essere redatto anche dal medico di base.

### 2) DICHIARAZIONE DEI SERVIZI

I dipendenti della scuola, al momento dell'assunzione, devono dichiarare tutti i servizi prestati come dipendente, nonché i periodi di studi e di pratica ed esercizio professionale (art.145, DPR 29/12/1973, n.1092 e art.2 del DPR n.351 del 28/04/1998). I servizi non dichiarati entro due anni dall'assunzione non possono essere valutati ai fini del futuro trattamento pensionistico!

(vedi successivo punto.3). La scuola dispone di un modulo (nota prot. n.D13/1943 del 10/08/1999), con le necessarie istruzioni per la compilazione.

### 3) DOMANDE PER COMPUTO/RIUNIONE/RISCATTO/RICONGIUNZIONE AI FINI DELLA PENSIONE.

Queste domande servono ad incrementare i periodi validi per la futura pensione e quindi riguardano tutti i periodi di lavoro con iscrizione a regimi previdenziali obbligatori diversi (T.U. 1092/73 e legge 7.2.79 n. 29) compreso il servizio reso come libero professionista (legge 5.3.90 n. 45), alle indennità di disoccupazione, al riconoscimento del periodo legale di studi e alle specializzazioni per il sostegno, al servizio di leva o civile ecc. Si consiglia di presentare tutte le domande entro il primo anno di immissione in ruolo e, in ogni caso, almeno due anni prima del pensionamento.

### 4) DOMANDA DI RICONOSCIMENTO DEI SERVIZI/PERIODI AI FINI DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Il trattamento di fine rapporto (TFR) è l'accantonamento, da parte del datore di lavoro, di una quota, calcolata sullo stipendio mensile, ai fini della cosiddetta liquidazione. Fino al 2001 la liquidazione era regolata da un altro regime detto trattamento di fine servizio (TFS). Di conseguenza i neo-assunti in ruolo sono già in regime di TFR, ciò comporta che non è più possibile riscattare i periodi relativi ai corsi di laurea o specializzazioni, né i servizi a tempo determinato (prestati in qualsiasi pubblica amministrazione, comprese, quindi le supplenze scolastiche) al cui termine il dipendente non di ruolo ha già riscosso il TFR. Unica eccezione sono i lavoratori in servizio alla data del 30 maggio 2000 che possono riscattare i periodi precedenti purché gli stessi non abbiano fatto sorgere il diritto all'iscrizione all'INPDAP o dato luogo alla liquidazione.

La domanda di riscatto, (mod. INPDAP - PR1), va presentata alla direzione provinciale dell'INPDAP (sempre tramite la scuola di appartenenza o un patronato) in un qualsiasi momento, purché in costanza di servizio. Ovviamente, per ragioni di opportunità economiche, prima si presenta meglio è. Anche per questa domanda la certificazione è sostituita dalle dichiarazioni personali (ai sensi del DPR n.445/2000) ma, per le ragioni già espresse in precedenza (vedi punto.3), è consigliabile allegare anche i certificati di servizio.

### 5) RICOSTRUZIONE DI CARRIERA - PERSONALE DOCENTE

- La ricostruzione di carriera consente di far valere i servizi di docente svolti precedentemente all'assunzione, per ottenere il riconoscimento dell'anzianità e un livello stipendiale più alto.
- La ricostruzione avviene solo su domanda che può essere presentata una volta superato l'anno di formazione e comunque non può essere presentata prima del 1 settembre dell'anno scolastico immediatamente successivo altrimenti è intempestiva.
- Nella domanda, rivolta al Dirigente Scolastico, si devono elencare tutti i servizi valutabili e le dichiarazioni sono sostitutive delle relative certificazioni (ai sensi del



DPR n.445/2000). Si consiglia di allegare i certificati di servizio, in quanto dichiarazioni poco chiare o incomplete potrebbero determinare errori nella valutazione.

- Per la ricostruzione di carriera i servizi valutabili sono quelli di insegnamento nelle scuole statali della durata minima di 180 giorni in un determinato anno scolastico purché prestati in possesso di idoneo titolo di studio. Sono valutabili anche altri servizi di insegnamento prestati nelle scuole non statali/comunali/regionali/provinciali e nell'Università con alcune limitazioni che dipendono dall'ordine di scuola. Il servizio di leva/civile è pienamente valutabile se prestato in corso alla data del 31.1.87 o successivamente. Se invece è stato prestato prima del 31.1.87 vale solo se è coperto da nomina (costanza di impiego). È consigliabile presentare la domanda il prima possibile per ottenere al più presto il nuovo inquadramento economico e per evitare la prescrizione economico/giuridica che avviene dopo 5/10 anni.
- Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con la circolare n° 127217 del 15 dicembre 2009, ha chiarito che il servizio pre-ruolo prestato senza titolo di specializzazione su posti di sostegno anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 124 del 3 maggio 1999 (1° giugno 1999) non può essere riconosciuto al momento della ricostruzione di carriera.
- Anief ha [attivato uno specifico ricorso](#) per ottenere la valutazione per intero, sia ai fini giuridici che a quelli economici, del periodo pre-ruolo.

## 11. FAQ

### 1) Un docente neo immesso in ruolo può richiedere, subito, l'assegnazione provvisoria?

No, l'assegnazione provvisoria – così come il trasferimento e l'utilizzazione in altra provincia – può essere richiesta solo dopo 5 anni di effettivo servizio nella provincia di titolarità (c. 21 art. 9 L. 12 luglio 2011 n.106 di conv. D.L. 70/2011). Può però [attivare con Anief il ricorso](#) per ottenerla.

### 2) Cosa avviene per il docente che supera l'anno di formazione ma non ha raggiunto i 180 giorni di servizio nell'a.s. di prova?

L'anno di prova sarà prorogata al successivo, ma la parte di formazione sarà considerata acquisita e superata.